



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 giugno 2017
(OR. en)

10589/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0125 (COD)**

**POLMIL 78
COMPET 511
CFSP/PESC 575
CSDP/PSDC 361
COPS 212
EUMC 81
ECOFIN 573
IND 171
MI 515
RECH 246
EMPL 384**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 giugno 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 294 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 294 final.

All.: COM(2017) 294 final



Bruxelles, 7.6.2017
COM(2017) 294 final

2017/0125 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

{SWD(2017) 228 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il presidente Juncker ha indicato la politica europea della difesa tra le principali priorità dei suoi orientamenti politici del luglio 2014. Questa strategia dovrebbe essere considerata anche tenendo presente che, dopo decenni di pace e di stabilità, l'Unione deve fronteggiare un aumento dell'instabilità e nuove minacce emergenti per la sicurezza. Il mutevole contesto della sicurezza ha dimostrato in modo chiaro che solo un impegno comune volto ad investire nel potenziamento della sicurezza e nella cooperazione a tutti i livelli ci consentirà di rispondere alle aspettative dei cittadini dell'Unione e dei nostri partner. Affinché l'Europa possa assumere maggiori responsabilità circa la sua difesa è fondamentale migliorare la competitività e promuovere l'innovazione in tutta l'industria della difesa dell'Unione.

La proposta di un "programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa" (di seguito "il programma") mira a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore della difesa nell'Unione, compresa la ciberdifesa, soprattutto promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, stimolando la collaborazione tra le imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa e valorizzando gli sforzi degli Stati membri nel cooperare per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza. Ciò potrebbe in ultima analisi contribuire a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e a rafforzare la sua capacità di agire con i partner.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nel novembre 2016 la Commissione ha adottato il piano di azione europeo in materia di difesa, che stabilisce misure volte a conseguire una maggiore cooperazione europea in materia di difesa e a sostenere la competitività dell'industria europea della difesa. L'obiettivo del piano di azione europeo in materia di difesa consiste nel garantire che la base industriale e tecnologica della difesa europea soddisfi pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza e difesa. L'iniziativa è stata accolta favorevolmente dal Consiglio europeo e la Commissione è stata invitata a presentare proposte in merito nel primo semestre del 2017.

Una proposta fondamentale del piano d'azione europeo in materia di difesa è la costituzione di un Fondo europeo per la difesa (di seguito "il Fondo") per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo comuni di tecnologie e materiali di difesa. Il Fondo è costituito da due sezioni distinte ma complementari, che coprono l'intero ciclo di sviluppo industriale della difesa, dalla ricerca all'immissione dei prodotti sul mercato, vale a dire una sezione ricerca e una sezione capacità.

Nella sezione ricerca, la Commissione sta attuando meccanismi per indirizzare i finanziamenti dell'Unione verso la ricerca comune nel settore della difesa, in particolare mediante l'azione preparatoria avviata di recente.

La proposta relativa al programma completerà le iniziative volte a finanziare la ricerca collaborativa nel settore della difesa e garantirà che i risultati della ricerca nel settore della

difesa siano ulteriormente sviluppati, contribuendo in tal modo alla capacità d'innovazione e alla competitività dell'industria europea della difesa.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il piano d'azione europeo in materia di difesa, e quindi il programma, è pienamente coerente con le iniziative adottate a livello dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In particolare è coerente con il "piano di attuazione della strategia globale in materia di sicurezza e difesa" del 2016, che costituisce la base per il nuovo livello di ambizione dell'Unione approvato dal Consiglio europeo¹, unitamente alle azioni volte a soddisfarlo. Il programma è legato anche alla "dichiarazione congiunta UE-NATO" del luglio 2016, firmata dal presidente del Consiglio europeo, dal presidente della Commissione e dal Segretario generale della NATO. La Commissione garantirà che le altre politiche in materia di sicurezza, quali la strategia per la cibersicurezza, siano coerenti con il programma.

La proposta relativa al programma incoraggia la collaborazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie, tenendo conto delle priorità in termini di capacità concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione attraverso il piano di sviluppo delle capacità. In tal modo saranno promossi gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione.

La proposta relativa al programma tiene anche conto del fatto che potrebbero essere intraprese azioni nel contesto della cooperazione strutturata permanente. Prevedendo tassi di cofinanziamento più elevati per tali azioni il programma fungerà, in ultima analisi, da incentivo per la partecipazione a questo quadro europeo più avanzato per la cooperazione in materia di difesa.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il progetto di regolamento propone misure riguardanti l'industria della difesa dell'Unione. L'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della presente proposta, in linea con l'obiettivo del progetto di regolamento volto a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico mediante la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri.

- **Sussidiarietà**

Favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri costituisce un'azione intrinsecamente transnazionale. Essa riguarda più Stati membri e, in questo senso, non può essere svolta in modo totalmente soddisfacente dai singoli Stati membri.

Attualmente l'industria della difesa dell'Unione deve infatti affrontare sfide che evidenziano chiaramente la necessità di azioni coordinate. Il settore europeo della difesa soffre di bassi livelli di investimento ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che ha portato a persistenti duplicazioni. Inoltre, un rapido sguardo alle industrie della difesa

¹ Conclusioni del Consiglio Affari esteri, 15.11.2016.

presenti nell'Unione consente di individuare crescenti carenze, tecnologie obsolete e l'assenza di nuovi programmi, in particolare programmi di collaborazione.

La cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari. Essa resta tuttavia troppo limitata e il prevalere in tale settore² di politiche nazionali dei singoli Stati membri non coordinate influisce in modo negativo sulla competitività e sulla capacità di innovare dell'industria della difesa dell'Unione.

Agire a livello dell'Unione consentirà di fornire valore aggiunto promuovendo ulteriormente la cooperazione in materia di difesa industriale attraverso incentivi positivi e destinati a progetti nella fase di sviluppo, che non possono essere realizzati con successo a livello puramente nazionale in considerazione dei costi e dei rischi connessi.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente:

la proporzionalità dell'intervento dell'Unione è garantita dal fatto che esso riguarda in modo particolare l'ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ad esempio fornendo un sostegno finanziario alle azioni durante la fase di sviluppo. Alla luce del fatto che la fase di sviluppo risulta essere una delle fasi più rischiose e quindi uno dei principali ostacoli nella catena dei progressi tecnologici in un progetto, l'Unione contribuirà in parte ai costi di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa al fine di sbloccare progetti di sviluppo cooperativi.

Inoltre, solo le azioni riguardanti imprese stabilite in diversi Stati membri saranno ammissibili al sostegno finanziario, in quanto hanno un evidente valore di promozione della cooperazione al di là delle frontiere nazionali.

Allo stesso tempo l'intervento dell'Unione non inficia o pregiudica in alcun modo il sostegno delle azioni intraprese a livello nazionale, ma si limita a fornire ulteriori incentivi a realizzare la fase più impegnativa di alcune di tali azioni mediante l'offerta di sostegno dell'Unione, laddove ve ne è più bisogno.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La Commissione propone un regolamento al fine di istituire il programma. Si tratta dello strumento giuridico più idoneo in quanto solo un regolamento, con le sue disposizioni di legge direttamente applicabili, può fornire il necessario grado di uniformità necessario per l'istituzione e il funzionamento di un programma di finanziamento dell'Unione inteso a sostenere un settore industriale in tutta l'Europa.

² Cfr. anche pag. 12 del documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato al regolamento

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non esiste alcuna legislazione vigente riguardante questa azione specifica, in quanto finora non vi sono state altre iniziative legislative dell'Unione volte a rafforzare la competitività dell'industria della difesa e riguardanti in modo specifico la fase di sviluppo di un'azione per il settore della difesa. Pertanto, non vi sono precedenti valutazioni ex-post o vagli di adeguatezza della legislazione vigente che possano aver avuto luogo per questa iniziativa legislativa.

- **Consultazione dei portatori di interessi**

Gli Stati membri sono stati consultati durante la preparazione della proposta grazie a riunioni periodiche. Anche gli altri portatori di interessi sono stati consultati e adeguatamente informati circa l'intenzione della Commissione di elaborare una proposta legislativa.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione europea ha commissionato uno studio preparatorio sul possibile bilancio per il programma. Lo studio si sofferma sugli elementi che attualmente ostacolano l'avvio di cooperazioni per i programmi di sviluppo e fornisce elementi di riflessione da tenere in considerazione per realizzare l'intervento dell'Unione in modo ottimale.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta si basa su un documento di lavoro dei servizi della Commissione (allegato) che fornisce gli elementi necessari per analizzare gli ostacoli che frenano la competitività del settore e valutare l'impatto previsto della proposta. A causa del carattere urgente della proposta, alla luce del Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 in cui si invitava la Commissione a "formulare, nel primo semestre del 2017, proposte per l'istituzione di un Fondo europeo per la difesa, anche riguardo allo sviluppo congiunto di capacità convenuto di comune accordo dagli Stati membri"³, la presente proposta della Commissione è presentata senza valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta non è parte del programma REFIT e non dovrebbe aumentare l'onere amministrativo.

- **Diritti fondamentali**

La proposta è in linea con la protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto della proposta sul bilancio dell'Unione, presentato nella scheda finanziaria che la accompagna, sarà coperto dalle risorse disponibili.

³ Conclusioni del Consiglio Affari esteri, 15.11.2016.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente le sue azioni, esaminare i progressi compiuti nel conseguire i risultati attesi, nonché analizzare le sinergie con altri programmi dell'Unione complementari o con i programmi nazionali cofinanziati dall'Unione. Inoltre è previsto che la Commissione possa far effettuare valutazioni esterne indipendenti per stabilire l'impatto e l'efficacia delle sue azioni nell'ambito del programma, se del caso. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione del programma e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella relazione saranno valutati i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella proposta e sarà analizzata la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

L'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione propone attività più ampie di monitoraggio e valutazione sulla base dei dati già raccolti e pubblicati da diverse organizzazioni attive nel settore europeo della difesa.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il programma sarà istituito sulla base delle disposizioni dell'articolo 173 del TFUE e il suo obiettivo generale sarà quello di contribuire alla competitività e alla capacità innovativa della politica della difesa dell'Unione, sostenendo iniziative nella loro fase di sviluppo. I beneficiari saranno imprese stabilite nell'Unione. Il programma è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Le strategie d'intervento proposte sarebbero realizzate attraverso l'assistenza finanziaria. Il finanziamento previsto a titolo del programma assumerebbe la forma di sovvenzioni e strumenti finanziari oppure sarebbe concesso nell'ambito di appalti pubblici. Più precisamente, il programma dovrebbe sostenere la progettazione, la definizione di specifiche tecniche comuni, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione e la certificazione dei prodotti, dei componenti materiali o immateriali e delle tecnologie della difesa. L'assistenza può essere fornita anche per studi, valutazioni di fattibilità e altre attività di sostegno. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti.

L'azione dovrebbe essere intrapresa da almeno 3 imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno 2 Stati membri.

Il tasso di finanziamento proposto è limitato al 20 % del costo totale dell'azione. Gli Stati membri dovranno contribuire ai costi restanti mediante la messa in comune dei contributi nazionali. Il bilancio dell'Unione sarà utilizzato per sostenere la competitività del settore mobilitando l'esatto importo dei contributi degli Stati membri per avviare la cooperazione e fungerà da catalizzatore per la cooperazione, sbloccando potenziali programmi di sviluppo in collaborazione. I beneficiari che sviluppano un'azione nel contesto della cooperazione strutturata permanente sono ammissibili a finanziamenti maggiori. I progetti finanziati devono contribuire alle priorità in termini di capacità, come stabilito di comune accordo tra gli Stati membri all'interno dell'Unione, nel piano di sviluppo delle capacità, nonché tenendo conto della cooperazione regionale e internazionale, a seconda dei casi. Le proposte presentate al fine di ottenere il sostegno nel quadro del programma saranno valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione, fondati sul contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico delle

industrie della difesa, nonché alla tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono alle priorità in materia di capacità stabilite di comune accordo dagli Stati membri all'interno dell'Unione europea, sulla sostenibilità dell'azione, nonché sulla capacità dei beneficiari di dimostrare che esiste un impegno da parte degli Stati membri a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in modo coordinato, anche tramite appalti congiunti, se del caso.

La Commissione sarà responsabile dell'esecuzione e della struttura di gestione del programma, ma potrà affidare parte dell'attuazione a un altro organismo, in conformità con le disposizioni del regolamento finanziario. Inoltre, una parte della dotazione complessiva dovrebbe essere destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Il bilancio proposto per il programma ammonterebbe a 500 milioni di euro.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nel piano d'azione europeo in materia di difesa adottato il 30 novembre 2016 la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e sostenere contemporaneamente l'industria europea della difesa. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti congiunti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e materiali per la difesa. Il Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa.
- (2) Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, sarebbe necessario stabilire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (di seguito "il programma"). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra imprese nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a un migliore

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuirebbe a colmare il divario tra la ricerca e la produzione, nonché a promuovere tutte le forme di innovazione. Il programma dovrebbe completare le attività svolte a norma dell'articolo 182 del TFUE e non riguarda la fabbricazione di prodotti e tecnologie della difesa.

- (3) Per sfruttare meglio le economie di scala nell'industria della difesa, il programma dovrebbe sostenere la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa.
- (4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per lo stesso periodo.
- (5) Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Il finanziamento può assumere in particolare la forma di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli appalti pubblici possono essere utilizzati ove opportuno.
- (6) La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In considerazione della sua esperienza, la Commissione può affidare tale compito all'Agenzia europea per la difesa.
- (7) Viste le specificità del settore, in pratica nessun progetto di collaborazione tra imprese sarà avviato finché gli Stati membri non avranno prima concordato di sostenere tali progetti. Dopo aver definito le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione tenendo conto, se del caso, anche di iniziative di collaborazione su base regionale, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e definiscono le specifiche tecniche del progetto. Essi possono inoltre nominare un responsabile di progetto incaricato di guidare i lavori relativi all'elaborazione di un progetto di collaborazione.
- (8) Nel caso in cui un'azione sostenuta dal programma sia gestita da un responsabile di progetto nominato dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe informare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.
- (9) Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie, e non dovrebbe incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti destinati alla difesa. Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sulle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di prodotti destinati alla difesa.
- (10) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività dell'industria della difesa dell'Unione eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una

⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

tecnologia di difesa, vale a dire la definizione di specifiche tecniche comuni, la progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, gli studi di fattibilità e le altre misure di sostegno dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti.

- (11) Dato che il programma mira in particolare a migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma solo se è svolta da almeno tre imprese cooperanti tra loro e con sede in almeno due diversi Stati membri.
- (12) La collaborazione transfrontaliera per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche tecniche comuni. La mancanza o il limitato livello di specifiche tecniche comuni hanno reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere una condizione per beneficiare del sostegno dell'Unione nell'ambito del programma. Anche le azioni volte a sostenere la definizione comune delle specifiche tecniche dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del programma.
- (13) Poiché il programma mira a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, solo i soggetti stabiliti nell'Unione ed effettivamente controllati da Stati membri o loro cittadini dovrebbero poter beneficiare del sostegno. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate nell'ambito del programma non devono essere situati sul territorio di paesi terzi.
- (14) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continua, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un maggiore tasso di finanziamento.
- (15) Se un consorzio di imprese desidera partecipare ad un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio deve nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da punto di contatto con la Commissione.
- (16) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri processi dell'Unione quali la revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso possono essere prese in considerazione iniziative di cooperazione a livello regionale o internazionale, ad esempio nell'ambito della NATO, che servono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione.

- (17) Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, uno dei criteri di aggiudicazione dovrebbe essere l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento.
- (18) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato e basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che gli Stati membri si siano già impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o le tecnologie finali, possibilmente in modo coordinato, dovrebbe essere preso in considerazione nei criteri di aggiudicazione.
- (19) L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili totali dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Per altre azioni occorrerebbe comunque coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo.
- (20) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, la Commissione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile sarà definito in sede contrattuale dai beneficiari.
- (21) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro pluriennale in linea con gli obiettivi del programma. Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri (in seguito denominato "comitato del programma"). Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicheranno generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rispecchi e consenta detta partecipazione transfrontaliera delle PMI e che, di conseguenza, una percentuale del bilancio complessivo sia destinata a tale azione.
- (22) Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa dell'Agenzia europea per la difesa, le sarà conferito lo status di osservatore nel comitato degli Stati membri. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe assistere il comitato degli Stati membri.
- (23) Per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare bandi di gara, come previsto dallo stesso regolamento. Dopo la valutazione delle proposte ricevute, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti, la Commissione selezionerà le azioni che saranno finanziate nell'ambito del programma. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno

che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

- (24) Per adottare i suddetti atti di esecuzione si dovrebbe seguire la procedura d'esame, tenendo conto delle loro implicazioni sostanziali per l'attuazione dell'atto di base.
- (25) La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di attuazione al termine del programma esaminando le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. La relazione analizzerà anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, (di seguito "il programma") per l'azione dell'Unione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Obiettivi

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;
- b) sostenere e valorizzare la cooperazione tra le imprese, comprese le piccole e medie imprese, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione;
- c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire a colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo.

Articolo 3

Bilancio

L'importo destinato all'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie generali

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, in particolare:
 - a) sovvenzioni;
 - b) strumenti finanziari;
 - c) appalti pubblici.
2. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi.
3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
4. Qualora gli Stati membri abbiano nominato un responsabile del progetto, la Commissione esegue il pagamento ai beneficiari ammissibili previa informazione del responsabile del progetto.

Articolo 5

Tipologie di strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari istituiti in conformità al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere utilizzati per favorire l'accesso ai finanziamenti da parte di organismi che attuano azioni a norma dell'articolo 6.
2. Possono essere utilizzate le seguenti tipologie di strumenti finanziari:
 - a) investimenti azionari o quasi-azionari;
 - b) prestiti o garanzie;
 - c) strumenti di condivisione dei rischi.

Articolo 6

Azioni ammissibili

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, per quanto concerne:

- a) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione;
 - b) la creazione di prototipi per un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa. Un prototipo è un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo;
 - c) il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa;
 - d) la qualificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia della difesa; la qualificazione è l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto/un componente/una tecnologia è conforme ai requisiti specificati. Questo processo fornisce prove obiettive che consentono di dimostrare che determinati requisiti di una progettazione sono stati rispettati;
 - e) la certificazione di un prodotto o di una tecnologia della difesa. La certificazione è il processo in base al quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto/il componente/la tecnologia è conforme alla normativa applicabile;
 - f) studi, ad esempio studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento.
2. L'azione è intrapresa da almeno tre imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno due diversi Stati membri. Le imprese beneficiarie non devono essere effettivamente controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso organismo e non devono controllarsi a vicenda.
3. Ai fini del paragrafo 2, per "controllo effettivo" si intende un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferisce la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa per mezzo, in particolare:
- a) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa;
 - b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa.
4. Per quanto riguarda le azioni di cui al primo paragrafo, lettere da b) a f), esse devono basarsi su specifiche tecniche comuni.

Articolo 7

Soggetti ammissibili

1. I beneficiari sono imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un

controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata dell'azione.

2. Se il beneficiario, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, elabora un'azione, come stabilito all'articolo 6, nel contesto della cooperazione strutturata permanente, è ammesso a beneficiare del finanziamento maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione a tale azione.

Articolo 8

Dichiarazione dei richiedenti

Ogni richiedente dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare la legislazione applicabile nazionale e dell'Unione e i regolamenti relativi alle attività nel settore della difesa.

Articolo 9

Consorzio

1. Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno di essi coordinatore, indicandolo nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.
2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

Articolo 10

Criteri di aggiudicazione

Le azioni proposte per il finanziamento nell'ambito del programma sono valutate sulla base dei seguenti criteri cumulativi:

- a) eccellenza;
- b) contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria della difesa e, in tal modo, alla promozione dell'autonomia industriale dell'Unione nel settore delle tecnologie della difesa; nonché

- c) contributo agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione grazie al miglioramento delle tecnologie di difesa, che contribuiscono ad attuare le priorità comuni in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione; nonché
- d) sostenibilità, in particolare attraverso una dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che i restanti costi dell'azione ammissibile sono coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri; e
- e) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a e), il contributo alla competitività dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata, anche mediante appalti congiunti, se del caso.

Articolo 11

Tassi di finanziamento

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita nel quadro del programma non può superare il 20 % del costo totale dell'azione, se essa riguarda la creazione di prototipi. In tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al costo totale dell'azione.
2. Un'azione elaborata da un beneficiario di cui all'articolo 7, paragrafo 2, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali.

Articolo 12

Proprietà e diritti di proprietà intellettuale

La Commissione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

Articolo 13

Programma di lavoro

1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro pluriennale per l'intera durata del programma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Il programma di lavoro è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Esso indica dettagliatamente le categorie di progetti che verranno finanziati nell'ambito del programma.
3. Il programma di lavoro garantisce che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Articolo 14

Procedura di aggiudicazione

1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di gare d'appalto pubblicate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012⁸.
2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte saranno valutate dalla Commissione, con l'assistenza di esperti indipendenti sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 10.
3. La Commissione, dopo ogni invito a presentare proposte, aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate adottando un atto di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 15

Rate annuali

La Commissione può frazionare gli impegni di bilancio in rate annuali.

Articolo 16

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Monitoraggio e relazioni

1. La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.
2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in

⁸ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera delle PMI a progetti realizzati nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI alla catena del valore globale.

Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti adeguati a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con loro, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea in virtù del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, controlli e verifiche sul posto, secondo le procedure e le disposizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁰, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma del presente regolamento.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa

1.2. Settore/settori interessati

Titolo 02 – Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
Capitolo 02.07: programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹¹
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

L'industria della difesa è un elemento fondamentale dell'economia dell'Unione europea e il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa mira a rafforzarne la competitività e la capacità di innovazione.

1.4.2. *Obiettivi specifici*

Obiettivo specifico 1

Promuovere la competitività dell'industria della difesa

Obiettivo specifico 2

¹¹ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Sostenere e valorizzare la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa

Obiettivo specifico 3

Colmare il divario tra ricerca e innovazione e promuovere ogni forma di innovazione.

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Risultati previsti

Il programma contribuirà a introdurre un approccio collaborativo tra gli attori dell'industria della difesa negli Stati membri. Il contributo finanziario dell'UE dovrebbe contribuire a sbloccare diversi progetti di sviluppo che, per le loro esigenze di finanziamento o per i rischi tecnologici ad essi collegati, non sarebbero stati altrimenti avviati, e che dovrebbero generare ulteriori progetti collaborativi di sviluppo nel settore della difesa.

Si prevede che una maggiore cooperazione riduca le duplicazioni inutili e le dispersioni e crei economie di scala. Questo comporterà, in ultima istanza, una riduzione dei costi unitari, il che costituisce un vantaggio per gli Stati membri e incide positivamente sulle esportazioni.

Incidenza prevista

Si prevede che lo sviluppo di progetti di difesa sostenuti direttamente o indirettamente dal programma incida positivamente sull'economia europea. Studi hanno dimostrato che gli investimenti nel settore della difesa hanno notevoli effetti moltiplicatori positivi sul PIL, sulle imposte e sull'occupazione, paragonabili a quelli di altre categorie fondamentali della spesa pubblica (trasporti, istruzione e sanità). Anche la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa sono all'origine di importanti spin-off, a vantaggio sia del settore della difesa che del settore civile.

La catena di approvvigionamento del settore della difesa è costituita in larga misura da PMI, in particolare nell'ambito della catena di approvvigionamento dei principali integratori di sistemi. Il progressivo sfumare del confine tra il settore della difesa e il settore civile consentirà inoltre alle PMI che non sono tradizionalmente attive nel settore della difesa di parteciparvi, in particolare nel campo dell'elettronica e del software.

Nel lungo periodo si prevede che i progetti nel settore della difesa comportino benefici in termini di posti di lavoro e competenze.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Tenendo conto del breve periodo di attuazione, i risultati e l'incidenza del programma saranno oggetto di una valutazione a posteriori al termine dell'attuazione del programma.

La Commissione provvederà affinché l'organismo cui è affidata l'attuazione del programma impieghi i necessari indicatori utilizzati ai fini del monitoraggio dell'attuazione del programma. Tra questi rientrano:

- numero di progetti di cooperazione attuati;
- valore complessivo dei progetti di cooperazione attuati e livello di cofinanziamento;
- numero di società coinvolte come membri di consorzi e loro dimensioni (ai fini del monitoraggio della partecipazione delle PMI);
- numero di Stati membri coinvolti;
- numero di PMI coinvolte nei progetti di cui al programma.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alla presente proposta occorrerà istituire un consorzio attraverso un accordo interno, a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, e nominare un membro di tale consorzio in qualità di coordinatore.

I membri del consorzio dovranno dimostrare di possedere la capacità tecnica di gestire efficacemente le azioni assegnategli, in particolare per via della durata limitata (2 anni) del programma.

L'organismo di esecuzione dovrà disporre di esperti tecnici, finanziari e giuridici adeguati per preparare la selezione delle sovvenzioni, gestirne il follow-up, controllare le attività esternalizzate e redigere relazioni di qualità elevata per la dirigenza della Commissione.

Anche la Commissione dovrà disporre di esperti adeguati per monitorare efficacemente il lavoro dell'organismo di esecuzione.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, tra cui per esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.*

Il diritto dell'UE di agire si basa sull'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I progetti dell'industria della difesa sono gestiti a livello nazionale e la fase di sviluppo è la più rischiosa. Il settore europeo della difesa risente di un basso livello di investimenti ed è caratterizzato dalla frammentazione lungo i confini nazionali, che determina duplicazioni persistenti. Inoltre, un rapido sguardo alle industrie della difesa presenti nell'UE consente di individuare crescenti carenze, tecnologie obsolescenti e l'assenza di nuovi programmi, in particolare programmi di collaborazione. La cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari.

Oltre a costituire un'importante fonte di costi per il bilancio nazionale e ad ostacolare in modo significativo l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), la mancanza di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri è inoltre fonte di svantaggio competitivo per l'industria europea della difesa rispetto alle sue controparti internazionali.

Agire a livello dell'UE consentirà di apportare un valore aggiunto promuovendo ulteriormente la cooperazione in materia di difesa industriale attraverso incentivi positivi destinati a progetti nella fase di sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa che non possono essere realizzati a livello nazionale in considerazione dei costi e dei rischi connessi.

Il sostegno dell'Unione europea consentirà all'industria della difesa di stanziare i finanziamenti necessari per progetti che vanno spesso oltre le possibilità di un solo paese; la natura e i costi di tali progetti rendono necessaria una collaborazione transnazionale.

Le specifiche tecniche comuni che saranno rese giuridicamente obbligatorie dal regolamento indirizzeranno gli Stati membri e le rispettive industrie della difesa verso norme comuni, instaurando una collaborazione migliore e più efficiente.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il progetto pilota e l'azione preparatoria sulla ricerca nel settore della difesa con l'AED sono programmi assimilabili: l'esperienza maturata nell'ambito di tali programmi, in particolare per quanto riguarda le modalità di governance, sarà utilizzata per definire la gestione e il follow-up del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

È possibile stabilire sinergie con altri progetti di difesa in corso (ad esempio l'azione preparatoria con l'Agenzia europea per la difesa).

Si tratterà inoltre di cercare di stabilire sinergie con le altre direzioni della Commissione europea in materia di ricerca e innovazione. I progetti da finanziare a sostegno del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa possono incidere, tra l'altro, sui settori dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia.

È importante garantire che i programmi di ricerca e innovazione siano coordinati dalla Commissione al fine di ottimizzare la redditività del capitale investito.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2019 al 31.12.2020.
 - Incidenza finanziaria dall'1.1.2018 al 31.12.2023
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹²

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione
 - a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
 - *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

¹² Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

La modalità di gestione indiretta è preferibile al fine di ottimizzare la flessibilità del programma, offrendo nel contempo alla Commissione europea tutti i mezzi per controllare e monitorare il programma e l'impiego dei fondi.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Conformemente all'articolo 17 del regolamento relativo al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, la Commissione eseguirà un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferirà a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti, esaminando le attività finanziarie e valutando i risultati conseguiti.

A tal fine la Commissione applicherà le modalità di monitoraggio necessarie a garantire che i pertinenti dati degli organismi cui è affidata l'attuazione del programma, degli Stati membri o di terzi siano rilevati in modo affidabile e agevole.

Per i compiti attuati nell'ambito della gestione indiretta la Commissione provvederà affinché l'accordo di delega e o i contratti /accordi firmati dall'organismo affidatario con i beneficiari selezionati contengano procedure efficienti ed efficaci per il monitoraggio e la presentazione di relazioni.

I dati rilevati dovrebbero consentire alla Commissione di riferire sui progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in riferimento agli obiettivi specifici di cui al punto 1.4.2.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I rischi individuati sono i seguenti:

rischi legati al calendario: problema di rispetto delle scadenze, ritardi di attuazione;

rischi in materia di governance: mancanza di cooperazione tra gli Stati membri e/o l'industria nazionale;

rischi finanziari: gestione dei costi, basso assorbimento (ritardi), costi non ammissibili, ecc.;

rischi tecnici: difficoltà associate a specifiche tipologie di sviluppo; questioni tecniche; livello di prestazioni inferiore.

2.2.2. *Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

I fondi verranno gestiti indirettamente attraverso un accordo di delega.

La maggior parte dei fondi è stanziata attraverso sovvenzioni (secondo livello).

L'organismo di esecuzione collegherà l'assegnazione di tali sovvenzioni all'obbligo di presentare relazioni periodiche, che i beneficiari sono tenuti a fornire tramite il coordinatore del consorzio (articolo 9 del regolamento).

Il contratto o gli accordi che saranno firmati con il coordinatore del consorzio specificeranno gli obblighi del consorzio e, in particolare, il diritto della Commissione di ridurre, sospendere o cessare il suo contributo finanziario in caso di mancata o inadeguata attuazione delle azioni o in caso di ritardi.

Attraverso l'accordo di delega la Commissione determinerà la natura e la frequenza di tali relazioni:

- relazioni obbligatorie da parte dei beneficiari;
- verifiche documentali sulle spese;
- partecipazione a riunioni di monitoraggio periodiche (tecniche e gestionali).

In sede di monitoraggio dell'attuazione dei programmi sarà richiesta, ove necessario, l'assistenza di esperti tecnici esterni. In base ai risultati delle verifiche sul posto la Commissione provvederà affinché siano adattati, ove necessario, l'entità o le condizioni di assegnazione del contributo finanziario inizialmente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

Verrà inoltre attuata una strategia di audit per monitorare attentamente i costi del progetto.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

Il personale di cui al punto 3.2.3.2 dovrebbe essere di numero sufficiente per verificare l'attuazione dei fondi.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'articolo 18 della proposta precisa la competenza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a indagare sulle operazioni sostenute dalla presente iniziativa.

Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali partecipanti, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti o dell'OLAF, eventualmente anche in loco.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
			di paesi EFTA ¹⁴	di paesi candidati ¹⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
		Diss./Non diss. ¹³				
		Diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
		Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
			di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	02.0701 Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa	Diss.	NO	NO	NO	NO
	02.010405 – Spese di sostegno per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa	Non diss.	NO	NO	NO	NO

¹³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁵ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

La proposta non aumenterà il livello complessivo delle spese programmate nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in quanto le dotazioni del meccanismo per collegare l'Europa, dei programmi europei di navigazione satellitare, del programma europeo di osservazione della Terra e del programma ITER, nonché il margine non assegnato saranno ridotti per finanziare il contributo del bilancio dell'UE al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

Mio EUR (al terzo decimale)

Fonti di finanziamento per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa	2019	2020	TOTALE
MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA, di cui			145
32.020101 – Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas	20	20	40
32.020102 - Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione	20	20	40
32.020103 - Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente	20	20	40
09.0303 - Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo	10	15	25
PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS e GALILEO), di cui			135
02.0501 – Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro	80	50	130

il 2020			
02.0502 - Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)		5	5
PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA, di cui			15
02.0601 Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)	10	5	15
ITER, di cui			80
32.050102 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)	30	50	80
Margine non assegnato, di cui			125
Margine non assegnato	55	70	125

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1A	Competitività per la crescita e l'occupazione
---	----	---

DG: GROW			2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
• Stanziamenti operativi								
02.07 01	Impegni	(1)	244,7	254,5				499,2
	Pagamenti	(2)	146,7	201,5	100	51	p.m.	499,2
• Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di								

programmi specifici ¹⁶								
02.01 04 05		(3)	0,3	0,5				0,8
TOTALE degli stanziamenti per la DG GROW	Impegni	=1+1a +3	245	255				500
	Pagamenti	=2+2a +3	147	202	100	51	p.m.	500

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	244,7	254,5				499,2
	Pagamenti	(5)	146,7	201,5	100	51	p.m.	499,2
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,3	0,5				0,8
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	245	255				500
	Pagamenti	=5+6	147	202	100	51	p.m.	500

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)						
	Pagamenti	(5)						
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6						
	Pagamenti	=5+6						

Rubrica del quadro finanziario	5	"Spese amministrative"
---------------------------------------	----------	------------------------

¹⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

pluriennale								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
DG: GROW								
•Risorse umane		0,966	0,985	1,005				2,956
•Altre spese amministrative		0,199	0,249	0,249				0,697
TOTALE DG GROW	Stanziamenti	1,165	1,234	1,254				3,653

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,165	1,234	1,254				3,653
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1,165	246,234	256,254				503,653
	Pagamenti	1,165	148,234	203,254	100	51		503,653

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2019		2020		TOTALE	
	RISULTATI							
	Tipo ¹⁷	Costo medio	Z	Costo	Z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVI SPECIFICI ¹⁸								
1- Promuovere la competitività dell'industria della difesa								
2- Sostenere e valorizzare la cooperazione tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa								
3- Colmare il divario tra ricerca e innovazione e promuovere ogni forma di innovazione								
- Risultato			2	244,7	1	254,5	3	499,2
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1			2	244,7	1	254,5	3	499,2
COSTO TOTALE			2	244,7	1	254,5	3	499,2

¹⁷ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁸ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,966	0,985	1,005				2,956
Altre spese amministrative	0,199	0,249	0,249				0,697
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	1,165	1,234	1,254				3,653

Esclusa la RUBRICA 5¹⁹ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							

TOTALE	1,165	1,234	1,254				3,653
---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)						
02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	7	7	7			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)						
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)						
10 01 05 01 (ricerca diretta)						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁰						
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)						
XX 01 04 aa²¹	- in sede					
	- nelle delegazioni					
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)						
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio (specificare)						
TOTALE	7	7	7			

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Definire le esigenze e formulare proposte concettualmente funzionali</p> <p>Garantire la classifica di sicurezza dei dati, predisporre e gestire i sistemi necessari per il trattamento di informazioni riservate</p> <p>Garantire la necessaria redazione giuridica, preparare le necessarie valutazioni d'impatto, le proposte di programmi e le decisioni della Commissione</p> <p>Garantire la corretta gestione del programma e la preparazione dei programmi di lavoro</p> <p>Sostenere la valutazione e la selezione delle sovvenzioni</p> <p>Garantire un monitoraggio finanziario efficace e l'analisi delle spese</p>
--------------------------------	--

²⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

	Monitorare l'azione e analizzare i progressi tecnici Partecipare alle riunioni sui progetti di grande entità Riferire alla dirigenza
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

La proposta sarà finanziata a titolo delle linee di bilancio specifiche:

02.0501 Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020

02.0502 Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)

02.0601 Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)

32.050102 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)

32.020101 – Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas

32.020102 - Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione

32.020103 - Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente

09.0303 - Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo

Margine non assegnato

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamanti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziameti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²²						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie "con destinazione specifica", precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.